

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

2° trimestre 2014

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza R.E. contro la Svizzera del 22 aprile 2014 (n. 28334/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 e 3b CEDU); comunicazione di documenti del dossier penale

Richiamandosi all'articolo 6 paragrafi 1 e 3b CEDU, il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte di essere stato tenuto all'oscuro di un verbale d'interrogatorio. Vi sarebbe pertanto il rischio che nell'ambito del procedimento penale che ha condotto alla sua condanna non gli siano stati comunicati anche altri elementi a suo discarico.

In primo luogo, la Corte ha constatato che il verbale d'interrogatorio in questione non riguardava in alcun modo i fatti imputati al ricorrente, bensì soltanto i fatti per cui un altro coimputato era stato giudicato e condannato. Questo documento era stato sottoposto alla difesa e ha potuto essere dibattuto in contraddittorio sia in primo grado sia dinanzi alla giurisdizione d'appello. Il testimone era inoltre stato sentito nell'udienza concernente il ricorrente e i suoi coimputati, le cui dichiarazioni erano state riportate nel verbale in questione. In secondo luogo, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha affermato che il dossier istruttorio conteneva prove a suo carico di cui non avrebbe potuto essere a conoscenza. Il solo elemento invocato dal ricorrente a sostegno delle sue allegazioni è la mancata comunicazione iniziale dell'esistenza del verbale d'interrogatorio in questione. In assenza di indizi chiari dell'intenzione di celare documenti alla difesa, la Corte ha ritenuto non vi fosse motivo di dubitare della buona fede delle giurisdizioni nazionali. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3b CEDU (unanimità).

Sentenza Buchs contro la Svizzera del 27 maggio 2014 (n. 9929/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); procedura di attribuzione dell'autorità parentale congiunta

Invocando gli articoli 8 e 14 CEDU, il ricorrente ha contestato le decisioni con cui i tribunali nazionali gli avevano negato l'autorità parentale congiunta. Vi vedeva anche una discriminazione fondata sul sesso. La Corte ha constatato che nel caso in questione il ricorrente e sua moglie, dopo la separazione, hanno depositato una domanda congiunta di divorzio, ciascuno sollecitando l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Nel corso della successiva procedura civile l'autorità parentale è stata attribuita alla madre, mentre al ricorrente sono stati accordati diritti di visita estesi. L'autorità parentale congiunta è stata negata poiché non sarebbe stata nell'interesse dei figli a motivo dell'opposizione della madre, nonché in ragione della buona volontà di quest'ultima riguardo alla concessione di diritti di visita all'ex marito, delle difficoltà del ricorrente ad accettare la separazione dalla moglie e delle pressioni esercitate su di lei. Le autorità nazionali hanno parimenti tenuto conto dei figli e del loro conflitto di lealtà. La Corte ha inoltre constatato che le esigenze procedurali implicitamente previste all'articolo 8 CEDU erano state rispettate e che il ricorrente era stato sufficientemente coinvolto nel processo decisionale. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

A parere della Corte, nella motivazione alla base della domanda di autorità parentale congiunta i genitori devono mostrare la loro volontà di collaborare nelle questioni relative ai figli. Entrambi i genitori sono trattati allo stesso modo; non soltanto la madre ma anche il padre ha

il diritto di rifiutare l'autorità parentale congiunta. Nessuna violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (unanimità).

Sentenza Ukaj contro la Svizzera del 24 giugno 2014 (n. 32493/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso il Kosovo

Il ricorrente ha fatto valere che la sua espulsione dalla Svizzera ha violato il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), in quanto ha vissuto parecchi anni in Svizzera, dove era sposato. In particolare alla luce della gravità delle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente, del divorzio dalla moglie e del fatto che aveva trascorso gran parte della sua vita nel Paese d'origine, per cui si suppone gli sia possibile integrarsi, la Corte ha ritenuto che la Svizzera non abbia oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponeva. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione Voqt contro la Svizzera del 3 giugno 2014 (n. 45553/06)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 e 4 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); internamento

Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che il suo internamento a durata indeterminata ha violato doppiamente l'articolo 5 CEDU: da un lato, perché ha avuto luogo in uno stabilimento penitenziario e non in un ospedale, in una clinica o in un'altra struttura adeguata e, dall'altro, a motivo del rifiuto dei tribunali nazionali di ordinare una nuova perizia psichiatrica. La Corte ha dichiarato irricevibile per manifesta mancanza di fondamento il ricorso per violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, in quanto era venuto meno il rapporto di fiducia tra il ricorrente e il suo team curante, la decisione della Commissione d'esecuzione delle pene si basava in ampia misura su una perizia medica stilata da terzi meno di tre mesi prima e meno di cinque mesi prima della sentenza del Tribunale cantonale, e le autorità stesse hanno potuto constatare che il ricorrente aveva fatto prova, a più riprese, di un comportamento aggressivo e violento, che poteva costituire un pericolo per lui stesso e per gli altri, in particolare mettendo fuoco alla sua cella. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile, per mancato esaurimento dei rimedi giuridici a livello nazionale, la censura della violazione degli articoli 5 paragrafo 1, 3 e 14 CEDU, nonché dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. Irricevibile (unanimità).

Decisione Slavkovic contro la Svizzera del 20 maggio 2014 (n. 8346/07)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 3 CEDU); indipendenza del giudice istruttore

Invocando l'articolo 5 paragrafo 3 CEDU il ricorrente ha fatto valere che il giudice istruttore non era indipendente dal procuratore pubblico e che pertanto la sua carcerazione preventiva non era stata ordinata da «un giudice o da un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie» ai sensi di questa disposizione. Ha fatto riferimento in particolare a uno scambio di e-mail tra il procuratore e il giudice istruttore. La Corte ha preso atto che il giudice istruttore aveva sentito personalmente il ricorrente e aveva esaminato le circostanze che deponevano contro o a favore della carcerazione preventiva, che il ricorrente non aveva fatto valere l'indipendenza del giudice istruttore né quando era stata emanata la decisione di carcerazione preventiva né nel ricorso al Tribunale d'appello, bensì aveva invocato la mancanza d'indipendenza del giudice istruttore soltanto dopo essere venuto a conoscenza dello scambio di e-mail. A parere della Corte, le disposizioni legali hanno garantito a sufficienza l'indipendenza del giudice istruttore al momento della disposizione della carcerazione preventiva. La Corte ha inoltre constatato che il messaggio elettronico del procuratore non conteneva alcuna istruzione al giudice istruttore in merito alla carcerazione preventiva del ricorrente e che lo scambio di e-mail era avvenuto alcuni giorni dopo la decisione di carcerazione preventiva. Ricorso irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Decisione Fischbacher contro la Svizzera del 6 maggio 2014 (n. 30614/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione

A parere del ricorrente, il rifiuto di rinnovare il suo titolo di soggiorno ha leso il suo diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). In particolare alla luce del comportamento del ricorrente, della gravità dei fatti di cui era accusato, della sua condanna a una pena detentiva di tre anni senza la condizionale, dei suoi frequenti viaggi all'estero, del fatto che era divorziato dalla sua ultima moglie e che nessuno dei suoi figli dipendeva in altro modo da lui, a parere della Corte il mancato rinnovo del titolo di soggiorno del ricorrente e la sua espulsione erano proporzionati ai legittimi obiettivi perseguiti, ossia la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione di reati. Tali misure erano pertanto necessarie in una società democratica. Irricevibile (unanimità).

II. Sentenze contro altri Stati

Sentenza A.C. e altri contro la Spagna del 22 aprile 2014 (n. 6528/11)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU) e divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU) in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); carattere non sospensivo di una procedura nell'ambito della protezione internazionale

Il caso riguarda l'eventuale espulsione verso il Marocco dei 30 ricorrenti di origine sahwawi, che una volta giunti in Spagna avevano depositato una domanda di protezione internazionale. I ricorrenti hanno sostenuto di rischiare di subire un trattamento inumano e degradante in caso di espulsione. Secondo la Corte, nella fattispecie il carattere accelerato della procedura non aveva permesso ai ricorrenti di motivare più dettagliatamente le loro allegazioni, nell'ambito della loro unica possibilità di ottenere la sospensione dell'espulsione, in quanto la procedura sulla fondatezza non ha di per sé effetto sospensivo. Pur riconoscendo l'importanza della celerità della procedura di ricorso, la Corte ha ritenuto che quest'ultima non andrebbe privilegiata a scapito dell'efficacia di norme procedurali essenziali per la tutela dei ricorrenti contro l'espulsione verso il Marocco. Ha sottolineato che anche solo l'applicazione dell'articolo 39 del suo regolamento era sufficiente per sospendere

l'allontanamento dei ricorrenti. Violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

Alla luce delle particolari circostanze del caso, la Corte ha ritenuto che la Spagna deve garantire la permanenza dei ricorrenti sul suo territorio durante l'esame del caso e fino alla decisione interna definitiva sulle loro domande di protezione internazionale.

Sentenza László Magyar contro l'Ungheria del 20 maggio 2014 (n. 73593/10)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); pena detentiva a vita

Invocando l'articolo 3 CEDU, il ricorrente, che sta scontando una pena detentiva a vita in un carcere ungherese, ha fatto valere che l'impossibilità di una liberazione condizionale costituisce un trattamento inumano e degradante. Sulla scorta dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU ha inoltre criticato la durata, ai suoi occhi sproporzionata, del procedimento penale nei suoi confronti. La Corte non era convinta che, in base al diritto ungherese, i detenuti a vita sapessero come e a quali condizioni sia possibile chiedere la revoca della carcerazione. Inoltre, il diritto non garantiva che fossero presi in considerazione i cambiamenti nella vita del detenuto e i suoi miglioramenti. La Corte ne ha concluso che la pena detentiva del ricorrente non concedeva alcuna possibilità di liberazione condizionale. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). Pur riconoscendo la complessità del caso, la Corte è giunta alla conclusione che la durata della procedura (più di 8 anni per tre istanze) era complessivamente inaccettabile. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Ha parimenti ritenuto che il caso rivela un problema strutturale e che l'Ungheria deve riformare il suo sistema di riesame delle pene detentive a vita.

Sentenza Petrova contro la Lettonia del 24 giugno 2014 (n. 4605/05)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); trapianto di organi

La causa verte sulla censura della ricorrente secondo cui un ospedale pubblico, dopo il decesso di suo figlio in seguito a un incidente stradale, ne ha prelevato gli organi a fini di trapianto senza previo consenso del deceduto o della madre. La Corte ha ritenuto che la legislazione lettone in materia di trapianto di organi, come applicata all'epoca del decesso del figlio della ricorrente, non fosse sufficientemente chiara. Aveva infatti condotto a una situazione in cui la ricorrente, quale parente più prossima del figlio, aveva determinati diritti concernenti il prelievo degli organi del figlio, ma non era stata informata e ancor meno aveva ricevuto spiegazioni sulla modalità e sul momento in cui esercitare tali diritti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Nessun esame del ricorso in virtù dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Dhahbi contro l'Italia dell'8 aprile 2014 (n. 17120/09)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di concedere assegni famigliari; discriminazione in base alla cittadinanza

Il caso concerne l'impossibilità per un lavoratore tunisino di ottenere dagli enti pubblici italiani il versamento di un assegno famigliare in virtù dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Tunisia (Accordo euromediterraneo). Invocando la violazione dell'articolo 6 CEDU, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di cassazione ha ignorato la sua richiesta di proporre una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Ha parimenti ritenuto di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla cittadinanza per l'ottenimento dell'assegno previsto dalla legge (art. 8 in combinato disposto con l'art. 14 CEDU). Secondo la Corte, i tribunali italiani non hanno ottemperato all'obbligo di motivare il loro rifiuto di proporre una domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). La Corte ha inoltre constatato che la cittadinanza del ricorrente costituiva l'unico criterio in base al quale questi era stato escluso dal versamento dell'assegno. Dato che soltanto motivi validi possono giustificare una disparità di trattamento fondata unicamente sulla cittadinanza, e nonostante le ragioni di bilancio addotte dal Governo, le restrizioni poste al ricorrente erano sproporzionate. Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (unanimità).

Sentenza Baka contro l'Ungheria del 27 maggio 2014 (n. 20261/12)

Diritto all'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); libertà d'espressione (art. 10 CEDU); cessazione anticipata delle funzioni del Presidente della Corte suprema ungherese per aver criticato la riforma giudiziaria

Il caso riguarda la cessazione anticipata delle funzioni del ricorrente in veste di presidente della Corte suprema ungherese e l'impossibilità per l'interessato di opporvisi in sede giudiziaria. La Corte ha giudicato che l'accesso del ricorrente al tribunale era stato limitato poiché la cessazione anticipata delle sue funzioni era prevista dalla Costituzione ungherese stessa e pertanto sfuggiva a qualsiasi forma di controllo giudiziario. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Ha parimenti ritenuto che il ricorrente fosse stato esonerato dalle sue funzioni perché aveva pubblicamente criticato la politica governativa in materia di riforma giudiziaria. A suo parere, le riforme in merito alle quali il ricorrente aveva espresso la propria opinione sono tutte questioni d'interesse pubblico. Il ricorrente, in veste di presidente del Consiglio nazionale di giustizia, aveva l'obbligo di esprimere il suo parere in merito a riforme legislative riguardanti la magistratura. La cessazione anticipata ha comportato pesanti conseguenze finanziarie per il ricorrente. Il timore di sanzioni quali la revoca della carica di magistrato può esplicitare un «effetto dissuasivo» sull'esercizio della libertà d'espressione e rischia di scoraggiare i magistrati dal formulare critiche nei confronti delle istituzioni o della politica pubblica, tanto più che la cessazione anticipata delle funzioni del ricorrente non è stata oggetto di un controllo giudiziario effettivo. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza McDonald contro il Regno Unito del 20 maggio 2014 (n. 4241/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); riduzione delle cure notturne per una signora anziana

Invocando l'articolo 8 CEDU, la ricorrente, la cui mobilità è estremamente limitata, si è lamentata che le autorità locali avevano ridotto l'importo per le sue cure settimanali, in quanto ritenevano che le sue esigenze igieniche notturne potevano essere soddisfatte senza la presenza di una persona che restasse con lei tutta la notte per aiutarla ad andare in bagno. Per la Corte, la contestata ingerenza nel diritto alla vita privata per il periodo compreso tra il 21 novembre 2008 e il 4 novembre 2009 non era prevista dal diritto nazionale. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Quanto al periodo successivo al 4 novembre 2009, la Corte ha per contro ritenuto che lo Stato godesse di un importante margine di apprezzamento per quanto riguarda le decisioni di ripartizione delle sue risorse globalmente limitate e che l'ingerenza era pertanto «necessaria in una società democratica». Ricorso irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Sentenza De la Flor Cabrera contro la Spagna del 27 maggio 2014 (n. 10764/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); videosorveglianza

Il caso riguarda la registrazione e l'utilizzo di video quali mezzi di prova in una procedura civile senza il consenso dell'interessato. Visto che le immagini sono state registrate su suolo pubblico e utilizzate esclusivamente come mezzi di prova dinanzi al giudice, che l'agenzia di investigazioni private incaricata disponeva di un'abilitazione statale ed era iscritta come tale in un registro amministrativo, che la ripresa delle immagini in vista del loro utilizzo nell'ambito di una procedura era prevista dall'articolo 265 del Codice di procedura civile e che le immagini registrate si prestavano a contribuire in maniera legittima alla procedura giudiziaria, in quanto hanno permesso all'assicuratore di presentare al giudice tutti i mezzi di prova pertinenti, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata fosse proporzionata alla luce dei requisiti di cui all'articolo 8 CEDU. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza I.S. contro la Germania del 5 giugno 2014 (n. 31021/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritti di una madre nei confronti dei figli dati in adozione

In questo caso una donna si è lamentata di non poter contattare regolarmente i suoi figli biologici adottati da un'altra coppia né di ricevere periodicamente informazioni su di loro. La Corte ha deciso che, acconsentendo all'adozione, la ricorrente aveva consapevolmente rinunciato a tutti i suoi diritti sui figli. L'accordo concernente il diritto di ricevere regolarmente informazioni sul loro conto si fonda soltanto su una semplice dichiarazione d'intenti dei genitori adottivi. La decisione dei tribunali tedeschi, che hanno anteposto gli interessi dei figli a svilupparsi in seno alla famiglia adottiva senza essere perturbati dal diritto della madre al rispetto della sua vita privata, era pertanto proporzionata. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza Fernández Martínez contro la Spagna del 12 giugno 2014 (n. 56030/07) (sezione allargata)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) da solo e in combinato disposto con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU) e libertà di espressione (art. 10 CEDU) da sola e in combinato disposto con il divieto di discriminazione; mancato rinnovo del contratto di lavoro di un insegnante di religione

Il caso riguarda il mancato rinnovo del contratto di lavoro di un insegnante di religione, prete sposato e padre di famiglia, che aveva ottenuto la dispensa dal celibato e aveva manifestato pubblicamente il suo impegno attivo presso un movimento che si oppone alla dottrina della Chiesa. A parere del ricorrente, il mancato rinnovo del contratto di lavoro ha violato l'articolo 8 CEDU. Agli occhi della Corte, non è irragionevole, per una chiesa o una comunità religiosa, esigere dagli insegnanti di religione una particolare lealtà nei suoi confronti, qualora possano essere considerati suoi rappresentanti. La discrepanza tra i valori da trasmettere e le convinzioni personali di un insegnante possono costituire un problema di credibilità se questi si adopera attivamente e pubblicamente contro i valori in questione. La Corte ha considerato che il ricorrente facesse volontariamente parte di una cerchia di persone che, per ragioni di credibilità, sottostanno a un obbligo di lealtà nei confronti della Chiesa cattolica, il che limitava fino a un certo punto il suo diritto al rispetto della vita privata. Per la Corte, il fatto di essere percepito come persona che milita pubblicamente in movimenti che si oppongono alla dottrina cattolica viola manifestamente tale obbligo. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (nove voti contro otto). Nessun esame particolare del ricorso in base all'articolo 8 CEDU in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU e degli articoli 9 e 10 CEDU, da soli o in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (14 voti contro tre).

Sentenze Mennesson contro la Francia (n. 65192/11) e Labassee contro la Francia (n. 65941/11) del 26 giugno 2014

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rapporto di filiazione di bambini nati da una maternità surrogata all'estero

Questi casi riguardano il rifiuto di riconoscere nel diritto francese un rapporto di filiazione istituito legalmente negli Stati Uniti tra i bambini nati da una maternità surrogata e la coppia che ha fatto ricorso a tale metodo. Per quanto concerne la vita familiare dei ricorrenti, la Corte ha osservato che era necessariamente toccata dal mancato riconoscimento nel diritto francese del rapporto di filiazione tra i bambini e i coniugi Mennesson o Labassee. Ha tuttavia constatato che i ricorrenti non avevano sostenuto che gli ostacoli incontrati fossero insormontabili e non avevano dimostrato che in Francia vi fossero state ingerenze nel loro diritto al rispetto della vita familiare. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare (unanimità).

Quanto al diritto dei bambini al rispetto della loro vita privata, la Corte ha osservato che questi ultimi si trovavano in una situazione d'incertezza giuridica: pur sapendo che i bambini erano stati riconosciuti negli Stati Uniti come figli dei coniugi Mennesson o Labassee, la Francia ha tuttavia negato loro questa qualità nel suo ordinamento giuridico. La Corte ha ritenuto che tale contraddizione pregiudicasse l'identità dei bambini in seno alla società francese. Alla luce dell'importanza del rapporto biologico di filiazione in quanto elemento identitario di ciascun individuo, non si può pretendere che sia conforme all'interesse di un minore privarlo di un legame giuridico di tale natura allorché la realtà biologica di tale legame è riconosciuta e il figlio e il genitore interessato ne rivendicano il pieno riconoscimento. Tenuto conto delle conseguenze di questa grave limitazione per l'identità e il diritto al rispetto della vita privata dei figli, la Corte ha ritenuto che lo Stato imputato avesse oltrepassato il suo margine di apprezzamento opponendosi al riconoscimento e all'istituzione del rapporto di

filiazione con il padre biologico. Violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il diritto dei figli al rispetto della loro vita privata (unanimità).